

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con deliberazione C.C. n. 92 del 28.10.98)

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo e comunque in disponibilità del Comune.

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".

3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Riferimento normativo - Art. 63, c.1, D.Lgs 446/97

Articolo 2

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

Riferimento normativo - Art. 63, c.1, D.Lgs 446/97

Articolo 3

Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo il caso di occupazione preesistente alla data di costituzione della servitù.

Articolo 4

Occupazioni di strade statali regionali e provinciali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

Riferimento normativo - Art. 63, c.1, D.Lgs 446/97

Articolo 5

Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di **beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune**, di spazi, ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 6

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Articolo 7

Occupazioni abusive - Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da (pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale ecc.), sono equiparate a quelle concesse, ai soli fini del pagamento del canone.

2. In caso di occupazione abusiva oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s'avvalga della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, all'irrogazione della

sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso (ovvero, il Funzionario responsabile del servizio patrimonio e simili).

3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Riferimento normativo - Art. 63, c.2, lett. g), D.Lgs 446/97

TITOLO III LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

Articolo 8

Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno **entro 10 giorni** liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.

2. La domanda, inoltrata in carta semplice, dovrà essere prodotta in triplice copia e deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
- b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
- c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
- e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Riferimento normativo - Art. 63, c.2, lett. a), D.Lgs 446/97

Articolo 9

Rilascio della concessione

1. Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o alla revoca della medesima.

2. La concessione o l'autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per l'eventuale violazione di diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 10

Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Articolo 11

Rinnovo della concessione

1. Almeno **10** giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Articolo 12

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone, non abbia adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo; proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.

Articolo 13

Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.

2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà riversarsi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

TITOLO IV DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

Articolo 14

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

Articolo 15

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in 3 categorie, secondo l'elenco di cui alla delibera C.C. n.71 del 14.6.1994 allegato sotto la lettera "A"
2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

Riferimento normativo - Art. 63, c.2, lett. b), D.Lgs 446/97

Articolo 16

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite dal Comune.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Articolo 17

Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Articolo 18

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Articolo 19

Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

1. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
 - a) fino a dodici ore, riduzione del 45%;
 - b) oltre 12 ore e fino a 24, riduzione del 30%;
2. Nel caso di mercati settimanali, la riduzione di cui al punto 1) del precedente comma è aumentata del 10% e, per le sole occupazioni occasionali dei posti di mercato, è aumentata di un ulteriore 50%.
3. Nel caso in cui la durata dell'occupazione sia superiore a 15 giorni, per le occupazioni temporanee, si applica una riduzione del 50% per l'intero periodo dell'occupazione.
4. Per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del 20%.
5. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;
6. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%;

8. Per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è effettuata mediante convenzione e la tariffa è ridotta del 50%.

9. Gli aumenti e le riduzioni sono cumulabili.

Art. 20

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs 446/97 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo;
 - 2) per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%;
 - 3) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10%.
 - 4) la tariffa è ridotta al 20% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
 - 5) per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30%.
2. Gli aumenti e le riduzioni sono cumulabili.

Articolo 21

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Le superfici eccedenti i **100 metri** quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del 25%.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Articolo 22

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti anche senza titolo sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'Amministrazione, tuttavia, su richiesta degli interessati, può concedere un'area di rispetto non superiore ad una misura convenzionale di metri 3;

3. La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione.

4. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale, sono a carico del richiedente.

5. Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso sia avvenuta l'affrancazione dalla TOSAP.

Articolo 23

Autovetture adibite al trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 24

Occupazioni con impianti a rete

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 29 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per l'ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50%.

Riferimento normativo - Art. 63, c.2, lett. f), D.Lgs 446/97

Articolo 25

Trasferimento degli impianti a rete

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 24 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

Riferimento normativo - Art. 63, c.2, lett. f), D.Lgs 446/97

Articolo 26

Distributori di carburanti

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale - di cui all'art. 22 del presente regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Articolo 27

Pagamento del canone

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 30 giugno.

2. Se il canone annuale supera l'importo di lire 500.000, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionata in quattro trimestralità anticipate.

3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.

4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.

5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'1% per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

Articolo 28

Pagamento del canone - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
- i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- l) le occupazioni effettuate dai promotori di manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- m) le occupazioni effettuate dai contenitori per la raccolta dei rifiuti e per le raccolte differenziate.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;

- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

TITOLO V NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Canone delle occupazioni con impianti di rete nel periodo transitorio

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 24 del presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 dicembre 2001 il canone è determinato forfettariamente sulla base di lire 1.250 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue lire 1.000.000.

2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.

3. È in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.

4. La medesima misura minima di annue lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, e vanno pagati come segue:

- a) l'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999;
- b) entro il 31 gennaio 2000 va pagato l'acconto del canone per il 2000 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2000, e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999;
- c) entro il 31 gennaio 2001 va pagato l'acconto del canone per il 2001 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2001, e va effettuato il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2000;
- d) entro il 31 gennaio 2002 va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2001.

Riferimento normativo - Art. 63, c.2, lett. f), D.Lgs 446/97

Articolo 30

Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 11.

Articolo 31

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. Il Comando della Polizia Municipale, il Dirigente dell'Ufficio tecnico ed il Funzionario responsabile del servizio tributi - cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario comunale sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.